

I QUADERNI FISCALI FISCOCSEN

Rassegna giuridico fiscale in
ambito sportivo

I QUADERNI FISCALI FISCOCSEN

- AGGIORNAMENTI PRATICI -

OBIETTIVO

Informazione in ambito giuridico fiscale con circolari pratiche su temi di aggiornamento quotidiano.

CONTATTO

@ info@fiscocsen.it

☎ 392-6062182

🌐 www.fiscocsen.it

Roma



NORMATIVA

📖 A cura della redazione
#fiscocsen

📖 Coordinamento nazionale:
Dott. Francesco De Nardo -
Avv. Paolo Rendina - Dott.ssa
Katia Arrighi

IL REGIME FORFETTARIO ALLA LUCE DELLE NOVITA' 2020 .

Articolo a cura

Dott. Francesco De Nardo - Avv. Paolo Rendina – Dott.ssa Katia Arrighi

Coordinamento nazionale Fiscocsen



IL REGIME FORFETTARIO ALLA LUCE DELLE NOVITA' 2020

Articolo a cura

Dott. Francesco De Nardo - Avv. Paolo Rendina – Dott.ssa Katia Arrighi

Coordinamento nazionale Fiscocsen

Con l'avvento dell'anno nuovo ci troviamo di fronte a una "nuova versione" del cd " **regime forfettario**" che sta diventando , come nel diritto del lavoro il contratto di apprendistato, foriero di difficoltà di interpretazione e con ampia possibilità di margine di errore nella sua applicazione concreta.

La nuova Legge di Bilancio per il 2020 prevede , in uno schematico riassunto, la reintroduzione di due cause ostative che la Legge di Bilancio 2019 aveva precedentemente abrogato, in un continuo altalenarsi fra norme che creano poi confusione fra gli operatori stessi e creano margini di errore di applicazione sempre elevati e gli interventi della Legge di Bilancio richiederebbero alcuni chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. Le maggiori incertezze riguardano la condizione del contestuale possesso di un reddito di lavoro dipendente **o assimilato** di importo superiore a 30.000,00 euro e come la verifica del superamento o meno del soggetto i limite sia irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

La causa ostativa in esame, prevista all'art. 1, comma 57, della legge n. 190/2014, con l'aggiunta della lettera *d-ter*), ha richiamato espressamente i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR.

Tutte queste tipologie di proventi, senza alcuna esclusione, concorrono alla formazione del limite di 30.000 euro e potrebbero incidere, nel senso di impedire, l'accesso al regime forfettario.

Non si parla quindi solo di redditi di lavoro dipendente veri e propri ma possono essere compresi anche, ad esempio, gli assegni di mantenimento del coniuge ovvero da una rendita vitalizia, ulteriore esempio questo perché l'articolo 50 Tuir recita:

Articolo 50 (ex art. 47, n.d.r.) - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;

d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33 lett. a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;

e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

g) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale.

Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;

h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;

i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 44;

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

2. *I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.*

3. *Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'articolo 14.*

Quindi se un contribuente ha un reddito da lavoro dipendente pari a 25.000,00 euro annue, un assegno di mantenimento da 5.000,00 e una rendita vitalizia da 500,00 euro al mese , il tetto massimo dei 30.000,00 viene superato o no?

Altro punto che andrà poi chiarito dall'Agenzia delle Entrate riguarda il superamento del limite dei 30.000,00 euro ma su un rapporto di lavoro cessato .

La lettera della norma non fa riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, ma utilizza la più generica espressione "rapporto di lavoro.

Cosa si deve intendere per " lavoro"? perché non si parla solo di lavoro dipendente ben potendo inglobare ogni altra fattispecie.

L'Agenzia delle Entrate non ha affrontato espressamente questa fattispecie.

Gli unici chiarimenti sono stati forniti con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016. In quella occasione l'Agenzia delle Entrate si è limitata ad esaminare un caso riguardante la cessione di un rapporto di lavoro dipendente.

Il regime “ forfettario “ che dovrebbe essere il regime più agevolativo e semplice in un sistema tributario e normativo come il nostro che sta diventando sempre più complicato, è divenuto nel corso degli anni un regime foriero di possibilità di dubbi, di difficile interpretazione, di difficile applicazione, come nel diritto del lavoro lo è diventato il contratto di apprendistato.

Attendiamo delucidazioni in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

